



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

*Dentro la Notizia*

**8/2013**

**GENNAIO/8/2013 (\*)**

*22 Gennaio 2013*

**CON LA RISOLUZIONE  
MINISTERIALE N. 2/DF/2012 DEL 13  
DICEMBRE 2012 IL DIPARTIMENTO  
DELLE FINANZE HA ESAMINATO  
ALCUNE PROBLEMATICHE  
RIGUARDANTI I VERSAMENTI  
DELL'IMU, FORNENDO IMPORTANTI  
INDICAZIONI DA SEGUIRE NEI CASI  
IN CUI SI È SBAGLIATA LA  
SUDDIVISIONE DELLE SOMME FRA  
STATO E COMUNE E IN ALTRE  
CIRCOSTANZE.**

La risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 13 dicembre 2012 in materia di IMU, seppure emanata in prossimità della scadenza del versamento del saldo cadente lo scorso 17/12/2012, è assai importante, in quanto è intervenuta a dirimere molti dubbi operativi soprattutto nei casi in cui si è incorso in errori di versamento quali ad esempio la ripartizione del tributo tra Stato e Comune.

Orbene, ***con la Risoluzione in esame, il Ministero dopo aver sottolineato che la nuova imposta municipale è un tributo comunale***, nonostante una quota di gettito sia destinata allo Stato, ***passa ad esaminare alcuni casi che hanno comportato l'errato versamento di quanto dovuto, ricorrendo ad alcune utili esemplificazioni, anche numeriche e fornendo indicazioni ispirate ai principi della massima semplificazione possibile per il contribuente e della tutela dell'affidamento e della buona fede di quest'ultimo.***

## **VERSAMENTO ALLO STATO E AL COMUNE DI UN IMPORTO NON DOVUTO**

***Una prima fattispecie analizzata dalla Risoluzione in esame è l'effettuazione da parte del contribuente di un versamento non dovuto.***

Ciò può essere accaduto, ad esempio, in ragione del fatto che l'acconto IMU è stato versato, in linea di principio, secondo le aliquote di legge, mentre i Comuni hanno potuto "approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo" entro il ben più ampio termine del **31 ottobre 2012** ai sensi dell'articolo 13, comma 12 *bis*, del D.L. "Salva Italia" n. 201/2011, come da ultimo modificato.

***Il duplice credito che ne può essere derivato, verso lo Stato e verso il Comune, sarà oggetto di un'unica istanza di rimborso da presentare all'ente locale, il quale deve verificarne il fondamento.***

**Peraltro, la risoluzione si riserva espressamente di fornire ulteriori indicazioni circa la liquidazione dell'eventuale rimborso della quota versata allo Stato.**

L'esempio riportato in risoluzione è quello del fabbricato posseduto da un anziano che ha trasferito la residenza in una casa di riposo e per il quale il Comune, dopo la scadenza prevista per il versamento dell'acconto, ha stabilito l'assimilazione all'abitazione principale e ha elevato la relativa detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

In tale fattispecie, il contribuente, al momento del saldo, vale a dire entro il 17 dicembre 2012, si è potuto trovare a vantare un credito sia nei confronti del Comune che nei confronti dello Stato.

### **VERAMENTO ALLO STATO DI UNA QUOTA DOVUTA AL COMUNE**

**Altro caso analizzato è quello in cui l'acconto sia stato versato, senza errore da parte del contribuente, parte al Comune e parte allo Stato, mentre, a seguito delle deliberazioni comunali successivamente intervenute, l'intero tributo risultava dovuto al solo ente locale.**

Per il versamento del saldo, pertanto, si è creato il problema di evitare al contribuente di dover versare al Comune l'intero importo ancora di spettanza di quest'ultimo restando, al contempo, esposto con un credito verso lo Stato per quanto versatogli in acconto.

In questo caso il contribuente potrà **presentare al solo Comune un'unica istanza di rimborso**, ben dettagliata, e potrà tenere conto del credito vantato verso lo Stato al fine di evitare di dover pagare al Comune, in tutto o in parte, il saldo IMU.

In pratica, **il contribuente procederà alla compensazione fra i due importi e potrà risultare altresì creditore di un residuo finale.**

Lo Stato e il comune effettueranno poi fra loro, come già detto, le rispettive regolazioni, alle quali il contribuente resterà estraneo.

### **VERSAMENTO ALLO STATO, PER ERRORE DEL CONTRIBUENTE, DI UN IMPORTO NON DOVUTOGLI.**

*Un'altra fattispecie può riscontrarsi quando il contribuente ha erroneamente versato allo Stato una somma non dovuta e in occasione del pagamento della seconda rata sia stato tenuto, comunque, a versare una differenza al Comune, pur tenendo conto dell'importo versato allo Stato.*

Anche questa ipotesi deve essere risolta sulla base degli stessi principi sopra illustrati, per cui **il contribuente presenterà un'istanza al solo Comune nella quale evidenzierà dettagliatamente quanto accaduto.**

Comune e Stato provvederanno poi successivamente alle rispettive regolazioni.

### **VERSAMENTO CON ERRONEA INDICAZIONE DEL CODICE TRIBUTO**

*Altro caso analizzato dalla risoluzione è quello dell'errato utilizzo del codice tributo in F24.*

In questo caso, ferma restando la correttezza dell'importo complessivamente versato, l'errato utilizzo del codice tributo può determinare una diversa distribuzione dell'imposta tra Stato e Comune.

Analogamente ai casi precedenti, spetterà all'ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie.

*In linea generale, la correzione dei codici tributo non può essere richiesta all'Agenzia delle Entrate, in quanto, come detto in precedenza, l'IMU è un tributo comunale.*

**ERRONEA INDICAZIONE DEL CODICE CATASTALE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO (BANCA, POSTE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE).**

*Altra fattispecie analizzata dalla Risoluzione in esame è quella relativa all'errata indicazione del codice catastale in F24.*

*Può essere accaduto che l'intermediario* (banca, Poste, agente della riscossione), presso il quale è stato presentato il modello F24, *riporti in maniera errata il codice catastale del Comune ove situato l'immobile*, indicato dal contribuente nel modello F24. In questo caso, *l'intermediario, su richiesta del contribuente*, secondo le vigenti disposizioni, *deve richiedere l'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e rinviarlo con i dati corretti*. In questo modo, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate è in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai Comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette, nonché effettuare le relative regolazioni finanziarie.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio*

(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC